



COMUNE DI MONTELABBATE
 Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28/12/2021

DELIBERAZIONE N. 78 DEL 28/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, DELLA LEGGE N° 244/2007 (FINANZIARIA 2008) - ANNO 2022

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
CONSIGLIERE	PENSERINI RAMONA	Si	
CONSIGLIERE	DAMIANI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	FARONI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	LODI ANDREA		Si
CONSIGLIERE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
CONSIGLIERE	PATRIGNANI VITTORIA		Si
CONSIGLIERE	MERCANTINI MARCO		Si
CONSIGLIERE	GOLINI MAURIZIO	Si	
CONSIGLIERE	MONTAGNA ANITA	Si	
CONSIGLIERE	COLAIANNI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	DE MARCHI GIOVANNA		Si
CONSIGLIERE	SABATTINI CHRISTIAN	Si	

Totale Presenti: **9**

Totale Assenti: **4**

Assume la Presidenza il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di Presidente del Consiglio .

Partecipa la Dott.ssa MARIA AURELIA BALDELLI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - SETTORE AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni, che testualmente recita: *“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- la disciplina sul contenimento della spesa introdotta dall’art 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122, secondo la quale, a decorrere dall’anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009;
- L’ articolo 1, comma 5, del DL 31.08.2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30.10.2013, n. 125 recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* che dispone: *“La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’[articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80 per cento del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75 per cento dell’anno 2014 così come determinato dall’applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell’[articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#). Si applicano le deroghe previste dall’[articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 30 luglio 2010, n. 122](#)”*;
- l’art. 14, comma 1, del DL 24.04.2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23.06.2014, n. 89 Recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”* laddove dispone che, a decorrere dall’anno 2014, *“le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell’anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all’1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro”*;
- l’art. 21 – bis del d.lgs. 50/2017, il quale prevede: *“Per l’anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui: a) all’articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. A decorrere dall’esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente e che hanno rispettato nell’anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.”*

RICHIAMATO l'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019 che abroga i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);

PRESO ATTO che l'incarico al Broker assicurativo triennio 2021-2024 è a costo zero (0,00 Euro) come da comunicazione del Responsabile del Settore Contabilità e Finanze;

PRESO ATTO che, al momento, per l'anno 2022 non sono necessari altri incarichi rientranti nella suddetta tipologia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina degli incarichi, non rientrano nel programma di cui al citato art. 3, comma 55, L. n. 244/2007 le seguenti tipologie di incarichi:

- Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
- Incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione, o per le relative domiciliazioni o per i consulenti tecnici di parte nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario, di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- Appalti ed esternalizzazioni ed ogni altra prestazione, comunque affidata, di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- Competenze mediche specifiche per adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Le certificazioni obbligatorie;
- L'attività di formazione;
- Incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
- Incarichi relativi a prestazioni di natura artistica in quanto strettamente connessa alla abilità dell'operatore e a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/00;
- Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/00;
- Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in quanto soggetti a specifica disciplina;

VISTO il vigente Regolamento Comunale che disciplina i limiti, i criteri, i requisiti e le modalità per l'affidamento dei suddetti incarichi;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la competenza del Consiglio Comunale in merito alla deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Contabilità e Finanze ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. dell'ordinamento EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

PROPONE

- 1) **DI DARE ATTO**, per le motivazioni richiamate in premessa, che per l'anno 2022, oltre all'incarico al Broker assicurativo triennio 2021 -2024 non sono previsti affidamenti di incarichi di studio, ricerca e consulenza, ai sensi dell'art. 3, comma 55, L. n. 244/2007;
- 2) **DI DARE ATTO** che l'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019 abroga i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- 3) **DI DARE ATTO che l'incarico al Broker assicurativo triennio 2021-2024 è a costo zero (0,00 Euro)** come da comunicazione del Responsabile del Settore Contabilità e Finanze;
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina degli incarichi, non rientrano nel programma di cui al citato art. 3, comma 55, L. n. 244/2007 le seguenti tipologie di incarichi:
 - Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
 - Incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione, o per le relative domiciliazioni o per i consulenti tecnici di parte nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario, di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
 - Appalti ed esternalizzazioni ed ogni altra prestazione, comunque affidata, di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
 - Competenze mediche specifiche per adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Le certificazioni obbligatorie;
 - L'attività di formazione;
 - Incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici;
 - Incarichi relativi a prestazioni di natura artistica in quanto strettamente connessa alla abilità dell'operatore e a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/00;
 - Incarichi conferiti ai sensi dell'art.110, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 267/00;
 - Incarichi conferiti ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in quanto soggetti a specifica disciplina;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto ai Responsabili di Settore dell'Ente;
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della sopra riportata proposta, che si intende qui integralmente riportata anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente;

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali):

- Comma 1 "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento

delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun Ente."

- Comma 2 *"Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i Presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni";*

Vista la direttiva n° 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, al punto 4), recita: *"eventi aggregativi di qualsiasi natura, fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del D.L. n° 6/2020, le Amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento";*

Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro Urbino del 29/10/2020 e la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie n° 14553 del 27/10/2020 aventi per oggetto: " DPCM 18 ottobre 2020. Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Applicabilità alle sedute di giunta e consiglio comunale";

Richiamato il Decreto sindacale n° 8 del 23/11/2020 con il quale sono state impartite le disposizioni per lo svolgimento delle Sedute della Consiglio comunale in modalità a distanza e che prevede che "ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco ed al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video";

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, è ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue :

SINDACO/Presidente FERRI Cinzia:	Presente presso sede comunale
SEGRETARIO BALDELLI M. Aurelia:	Presente collegato da remoto con dispositivo informatico audio/video
Assessore FARONI Luca:	Presente presso sede comunale
Assessore ANTOGNOLI Maria:	Presente presso sede comunale
Assessore PENSERINI Ramona:	Presente presso sede comunale
Consigliere DAMIANI Emanuele:	Presente presso sede comunale
Consigliere DE MARCHI Giovanna:	Assente
Consigliere LODI Andrea:	Assente
Consigliere PATRIGNANI Vittoria:	Assente
Assessore SABATTINI Christian:	Presente presso sede comunale
Consigliere MERCANTINI Marco:	Assente
Consigliere GOLINI Maurizio:	Presente presso sede comunale
Consigliere MONTAGNA Anita:	Presente presso sede comunale
Consigliere COLAIANNI Marco:	Presente presso sede comunale

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento Internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

Relazione sulla proposta in oggetto il Sindaco Cinzia Ferri.

La relazione e gli interventi sono registrati su supporto elettronico per essere successivamente trascritti e conservati, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale.

Con votazione espressa per appello nominale dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 9;
Astenuti: 0;
Voti favorevoli: 9;
Voti contrari: 0;

Per l'Immediata Eseguitabilità si procede con successiva e separata votazione.

Con votazione espressa per appello nominale dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 9;
Astenuti: 0;
Voti favorevoli: 9;
Voti contrari: 0;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Stante l'urgenza rappresentata degli adempimenti consequenziali, con separata votazione **unanime e favorevole**,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE CINZIA FERRI	IL SEGRETARIO COMUNALE MARIA AURELIA BALDELLI
---------------------------------------	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.